

Puglia

L.R. 8-10-2014 n. 41

Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa.

Pubblicata nel B.U. Puglia 14 ottobre 2014, n. 143, supplemento.

L.R. 8 ottobre 2014, n. 41 ⁽¹⁾.

Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 14 ottobre 2014, n. 143, supplemento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1 *Finalità.*

1. Al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo e della destinazione rurale, i terreni soggetti a espianto a causa della xylella fastidiosa, solo per le piante di ulivo monumentale tutelate dalla specifica legge regionale, per effetto della decisione di esecuzione 2014/87/EU della Commissione Europea, del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della xilella fastidiosa, e successive sostitutive e integrative, non possono cambiare per almeno quindici anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, salvo che una diversa tipizzazione sia prevista da strumenti urbanistici adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le situazioni di miglioramento fondiario e di riconversione colturale.

Articolo 2 *Elenco terreni infetti.*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso l'Area delle Politiche per lo sviluppo rurale, l'elenco dei terreni infetti interessati da espianto.
 2. L'elenco contiene le seguenti informazioni:
 - a) perimetrazione del terreno soggetto a espianto;
 - b) dati catastali;
 - c) dati identificativi dei proprietari;
 - d) superficie interessata;
 - e) numero di piante espiantate;
 - f) rilievo georeferenziato dell'area e delle singole piante espiantate.
 3. L'elenco di cui al comma 2 è pubblicato sul Sistema informativo territoriale (www.sit.puglia.it) della Regione Puglia.
 4. Le informazioni contenute nell'elenco istituito con la presente legge e i relativi aggiornamenti sono altresì comunicati dalla struttura regionale al Comune competente per territorio, il quale provvede alla pubblicazione sull'Albo pretorio.
-

Articolo 3 *Criteri premiali.*

1. A sostegno dell'attività agricola e dello sviluppo rurale per le aree soggette all'espianto di cui all'articolo 2, la Regione, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale, valuta l'introduzione di criteri premiali nell'erogazione di finanziamenti.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
